



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**SCHEMA DI CONTRATTO  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI UBICATI  
PRESSO LO STABILE ADIBITO A SEDE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO.  
CIG: 2120007D1B**

AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI

**Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio**

L'anno 2011, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell' Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA

viene stipulato il seguente

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI UBICATI PRESSO LO STABILE ADIBITO A SEDE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO.**

**TRA**

**L' Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e, \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto presso \_\_\_\_\_;

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in Roma, \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata ai fini del presente Contratto in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *AIFA*, indica l' Agenzia Italiana del Farmaco;

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
  - *Aggiudicatario*, indica \_\_\_\_\_, come in epigrafe individuato e rappresentato;
  - *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. AIFA/I/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con la quale l'*AIFA* ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte;
  - *Offerta economica*, indica l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto;
  - *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'*AIFA* nell'ambito della procedura di gara relativa al presente Contratto, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che l'*Aggiudicatario* dovrà espletare nel periodo di vigenza del Contratto;
  - *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Aggiudicatario*;
  - *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Aggiudicatario*;
  - *Servizio*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati;
- b) l'*AIFA*, con determina dirigenziale num. Prot.\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_, è pervenuta alla determinazione di indire una procedura di gara in applicazione della vigente normativa per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 avviata con Lettera di invito del \_\_/\_\_/2011, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso lo stabile, sito in Roma, alla via del Tritone n. 181, adibito a sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco, come dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, per un importo complessivo a base d'asta di € 190.000,00 oltre IVA;
- c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data \_\_\_\_\_, l'offerta presentata dall'*Aggiudicatario* è risultata quella più conveniente, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato sul sito web dell'*AIFA* in data \_\_\_\_\_;
- d) l'*Aggiudicatario* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nella Lettera di invito per l'ammissione alla gara;

tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Le Premesse, la Lettera di invito, il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica, formano parte integrante del presente Contratto.
2. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dall'Aggiudicatario, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle Parti.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e/o negli Allegati sopra richiamati, si farà riferimento alla Lettera di invito, alle disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 - *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-  
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”* ed alle altre norme vigenti in materia.
5. Le clausole del presente Contratto potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto**

1. Con il presente contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, l'esecuzione del Servizio per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti ubicati presso lo stabile, sito in Roma, alla via del Tritone n. 181, adibito a sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
2. L'Aggiudicatario si impegna a prestare un Servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata contrattuale, il mantenimento del livello delle attività ed il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

#### **Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione del servizio**

1. L'esecuzione del Servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso lo stabile, sito in Roma, alla via del Tritone n. 181, adibito a sede dell'Agenzia Italiana del

Farmaco (l'“Immobile”), dovrà essere svolto nel periodo \_\_/\_\_/2011 – \_\_/\_\_/2014, nel rispetto di quanto riportato nel Capitolato Tecnico descritto nell'elenco delle attività da svolgere, necessarie all'adempimento del Servizio, per la durata di complessivi 36 (trentasei) mesi.

2. L'Aggiudicatario - fermi i livelli di servizio specificamente previsti nel Capitolato Tecnico - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità ed in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all'esecuzione dei Servizi.
3. Le prestazioni previste nei Servizi, saranno pianificate ed eseguite dall' Aggiudicatario in modo tale da non interferire con le normali attività dell'AIFA. Nella pianificazione ed esecuzione di tali prestazioni, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.
4. Ciascuna delle Parti si impegna a nominare - entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto - un proprio rappresentante (di seguito il “**Rappresentante Contrattuale**”) che dovrà essere costantemente reperibile e che costituirà l'unico interlocutore autorizzato dalle Parti a gestire i rapporti inerenti il presente Contratto e la prestazione dei Servizi. A tal fine i Rappresentanti Contrattuali potranno avvalersi dell'opera di delegati e/o sostituti formalmente nominati dalle Parti. I Rappresentanti Contrattuali si incontreranno anche periodicamente per verificare l'esecuzione dei Servizi ed il rispetto delle previsioni del Contratto.
5. I Rappresentanti Contrattuali coordineranno l'operato di eventuali rappresentanti operativi nominati ai sensi di quanto previsto nel Capitolato e nei suoi allegati in occasione dell'assegnazione di singoli Servizi.
6. Nello svolgimento dei singoli Servizi, l'Aggiudicatario conserverà documentazione dettagliata di tutte le vicende attinenti la gestione dello stesso Servizio, secondo quanto previsto nel Capitolato e nei suoi allegati e produrrà e renderà tempestivamente disponibile all'AIFA la reportistica ivi prevista.

#### **Art. 4 – Corrispettivo e Termini di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per il Servizio oggetto del presente Contratto, è pari ad € \_\_\_\_\_, suddivisi in canoni annui di € \_\_\_\_\_, come da offerta economica presentata dall'Aggiudicatario nell'ambito della procedura di gara indetta dall'Agenzia.
2. Il pagamento sarà corrisposto in canoni trimestrali pari ad € \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA, dietro presentazione di fattura, recante il CIG 2120007D1B, intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580, e spedita a: *Agenzia Italiana del Farmaco – Area coordinamento Affari Amministrativi – Uffici Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio*, Via del Tritone n. 181 – 00187 - Roma. Tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, n. \_\_\_\_\_ presso la BANCA \_\_\_\_\_ - Agenzia n. \_\_, codice ABI n. \_\_\_\_, codice CAB n. \_\_\_\_, CIN \_\_\_\_, codice SWIFT: BIC \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.
3. L'AIFA provvederà al pagamento delle fatture di cui al presente articolo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
4. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del Contratto e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Aggiudicatario per l'esecuzione dei Servizi.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Aggiudicatario dichiara che le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente bancario sono:
  - \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_);
  - \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_).
6. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 2, avranno effetto liberatorio per l'AIFA.
7. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari introdotti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136.
8. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.

9. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
10. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole mensilità la piena conformità del Servizio ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del Funzionario designato dal Dirigente competente.

#### **Art. 5 - Cauzione**

1. All'atto della stipula, l'Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La cauzione, valida fino alla scadenza del contratto e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Aggiudicatario, è prestata per un importo esente da IVA di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), pari al \_\_\_% del valore del Servizio di cui all'art. 2 del presente Contratto.

#### **Art. 6 - Obblighi e responsabilità del Aggiudicatario**

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale dipendente in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale, al contempo l'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili.

Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte

dall'Aggiudicatario, ivi incluso il D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14/02/2003, n. 30.

2. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al precedente comma, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.
3. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

#### **Art. 7 – Obblighi dell'Aggiudicatario derivanti da normative specifiche**

1. In relazione ai Servizi che comportano l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti assoggettati alle previsioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, l'Aggiudicatario dichiara sin d'ora di essere in possesso delle necessarie abilitazioni.
2. In relazione ai Servizi che comportano l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, l'Aggiudicatario prende fin d'ora atto che l'assegnazione comporta l'assunzione della funzione di *"terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico"* ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i.  
L'Aggiudicatario si impegna - per tutta la durata del Servizio - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e ad effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.
3. L'Aggiudicatario si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente

all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.

4. In parziale deroga a quanto previsto dal successivo articolo 18, è fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di subappaltare a terzi sprovvisti dei requisiti e delle autorizzazioni che precedono, in tutto o in parte, l'esecuzione dei Servizi.
5. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto.

### **8. – Deposito materiali**

1. Nell'ipotesi in cui sia previsto il deposito presso l'Aggiudicatario di materiali dell'AIFA, quest'ultimo terrà annotato il dettaglio dei materiali depositati e notificherà all'Aggiudicatario, tale informativa, provvedendo altresì al suo aggiornamento. L'Aggiudicatario si impegnerà a mettere a disposizione un'area riservata, attrezzata e sicura, agevolmente raggiungibile e predisposta allo stoccaggio ed alla movimentazione di tali materiali.
2. Tali materiali dovranno essere custoditi e contrassegnati in modo da essere inequivocabilmente distinti da quelli appartenenti all'Aggiudicatario stesso o ad altri eventuali depositanti.
3. L'Aggiudicatario si obbliga ad adottare e mantenere idonee e specifiche misure di sicurezza fisica al fine di ridurre al minimo il rischio che i materiali possano essere sottratti, danneggiati o distrutti anche a seguito di eventi naturali o fatto di terzi. Tali misure di sicurezza verranno costantemente aggiornate allo "*stato dell'arte*" durante l'intera durata del Contratto.
4. In particolare, i locali ove verranno custoditi i citati materiali saranno dotati di idonei impianti antifurto e antincendio e, in ogni caso, saranno conformi alle caratteristiche tecniche richieste dalle polizze assicurative stipulate ai sensi del successivo art. 19.

### **9. – Sicurezza sul lavoro**

1. L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver adempiuto - e comunque continuerà ad adempiere per tutta la durata del Contratto - in modo integrale a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme in materia di sicurezza e salvaguardia

della salute dei lavoratori e, in particolare, dal D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. In particolare, per gli interventi da effettuare all'interno dell'Immobile, l'Aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare le specifiche misure di sicurezza ivi presenti, nonché le prescrizioni conseguenti al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi da parte di queste ultime.

2. A tal fine, prima dell'esecuzione del presente Contratto e della prestazione dei singoli Servizi, l'Aggiudicatario si impegna a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi in possesso dell'AIFA, come reso disponibile dall'AIFA. In ogni caso, il Aggiudicatario si obbliga a segnalare tempestivamente ad AIFA ogni eventuale situazione di pericolo riscontrata nello svolgimento dei Servizi.
3. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente sin da ora a manlevare e tenere indenne AIFA in relazione a qualunque controversia od azione dovesse insorgere con il personale impiegato dallo stesso Aggiudicatario o con qualunque terzo in relazione all'applicazione da parte dell'Aggiudicatario della normativa sopra indicata.

#### **10. – Sicurezza delle apparecchiature e dei prodotti**

Fatto salvo quanto specificamente previsto negli Allegati, l'Aggiudicatario si obbliga:

- a) a consegnare all'AIFA l'elenco dei prodotti utilizzati per l'espletamento dei Servizi e le relative schede di sicurezza;
- b) ad utilizzare esclusivamente prodotti e macchinari in regola con le normative di sicurezza e con caratteristiche tali da non recare danni alle persone e/o alle cose;
- c) ad impiegare componenti e/o strumentazioni elettriche conformi alla normativa CEI, comunque nel rispetto della vigente normativa tecnica e munite di marchio di qualità IMQ o equivalente straniero;
- d) a custodire le apparecchiature ed i materiali impiegati, in quantità limitata al fabbisogno giornaliero in caso di prodotti infiammabili, in luoghi preventivamente individuati ed in ogni caso sempre concordati con il personale responsabile dell'AIFA.

#### **11. – Misure di sicurezza**

1. In considerazione dell'attività svolta nei locali presso cui vengono resi i Servizi, l'Aggiudicatario si obbliga ad adottare e mantenere specifiche misure di sicurezza secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico, nonché ad utilizzare proprio

personale scelto tra coloro che offrono le più ampie ed accertate garanzie di moralità e correttezza.

2. L'Aggiudicatario dovrà impartire precise istruzioni affinché il proprio personale indossi divise e tesserini di riconoscimento recanti l'indicazione della ditta, nonché il nominativo, il numero di matricola ed una fotografia del dipendente, il cui eventuale smarrimento o sottrazione dovrà essere tempestivamente comunicato all'AIFA.
3. L'Aggiudicatario impegna il proprio personale a mantenere chiuse le porte e le serrande d'ingresso dell'Immobile, segnalando immediatamente la presenza di individui sospetti al momento dell'ingresso nei locali, nonché eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento dei Servizi.
4. L'Aggiudicatario dovrà in ogni caso prestare massima cura affinché, in corso di esecuzione dei Servizi, non vengano asportati documenti, dati e/o informazioni presenti presso l'Immobile.
5. Nel caso di Servizi che prevedano la consegna delle chiavi dell'Immobile, l'Aggiudicatario dovrà assicurare che i propri dipendenti (i cui nominativi dovranno in ogni caso essere preventivamente concordati con AIFA) custodiscano tali chiavi con la massima diligenza e con strumenti idonei, non ne producano - o lascino produrre - duplicati, né le consegnino a terzi, senza autorizzazione preventiva dell'AIFA.
6. L'Aggiudicatario si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente all'AIFA lo smarrimento e/o la sottrazione delle predette chiavi ed a consegnare all'AIFA copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

#### **Art. 12 – Obblighi dell'AIFA**

1. L'AIFA si obbliga a rendere accessibili all'Aggiudicatario i locali presso i quali debbano essere svolte le prestazioni di cui ai singoli Servizi e Capitolati, secondo i tempi e le modalità a tal fine concordati tra le Parti.
2. L'AIFA si impegna a fornire istruzioni al proprio personale affinché i dati riservati concernenti l'attività dell'Aggiudicatario, portati a conoscenza dell'AIFA in occasione dell'esecuzione dei Servizi, vengano mantenuti riservati e confidenziali e non vengano indebitamente diffusi.

#### **Art. 13 - Variazioni**

1. L'Aggiudicatario riconosce espressamente che, nel corso della durata del Contratto, l'AIFA potrebbe reputare necessario modificare la propria struttura organizzativa e gestionale al fine di adeguarla a nuove esigenze operative e strategiche di carattere interno e/o ad eventuali processi di riassetto organizzativo. Conseguentemente, l'Aggiudicatario si obbliga sin da ora a tenere costantemente presente tale eventuale necessità dell'AIFA e a svolgere i Servizi in un'ottica di fattiva cooperazione e flessibilità operativa e gestionale anche nello svolgimento e/o nella modificazione dei medesimi. Per tali fini, l'Aggiudicatario si obbliga sin da ora ad apportare - anche in quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661 codice civile, ove applicabili - tutte le variazioni qualitative e quantitative, che fossero necessarie alla corretta ed adeguata esecuzione delle obbligazioni previste a suo carico, anche in termini di conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare intervenuta nel corso dell'esecuzione dei Servizi e relativa all'attività dell'AIFA e/o di enti a questa direttamente e/o indirettamente collegati.
2. Fatto salvo quanto previsto negli Allegati, ove l'AIFA richiedesse una variazione di quanto sopra o una specifica variazione si rendesse comunque necessaria, l'Aggiudicatario presenterà tempestivamente a quest'ultima una specifica proposta sulle variazioni che dovrebbero e/o potrebbero essere apportate, anche in relazione ai corrispettivi pattuiti. Il contenuto di tale proposta non sarà vincolante per l'AIFA. Pertanto l'AIFA potrà rigettarla e/o richiedere ulteriori variazioni.
3. In deroga a quanto precede e fermo restando quanto previsto negli Allegati, si conviene sin d'ora che AIFA avrà diritto ad ottenere - con le modalità e sulla base dei corrispettivi previsti negli Allegati e a sua insindacabile discrezione - l'inclusione e/o l'eliminazione di taluni Servizi. In tale contesto, ogni variazione al Contratto dovrà essere effettuata previo apposito accordo scritto tra le Parti. Tuttavia, nel caso in cui la riduzione e/o l'eliminazione dei Servizi non superasse il limite complessivo del 5% del corrispettivo globale del Contratto, tale riduzione potrà essere effettuata a mezzo di semplice notifica da parte dell'AIFA all'Aggiudicatario con 15 giorni di preavviso rispetto all'applicazione di tale riduzione. Viceversa, nel caso in cui tale riduzione oltrepassasse il citato limite del 5%, la medesima riduzione avrà effetto solo a seguito di specifico accordo scritto tra le Parti che specifichi eventuali modifiche alle condizioni di prestazione dei Servizi ed i relativi prezzi.

4. Qualora l'Immobile ed i relativi impianti oggetto dei Servizi siano interessati da interventi di ristrutturazione da parte di terzi, i Servizi svolti dall'Aggiudicatario sull'Immobile e/o su detti impianti saranno temporaneamente sospesi per il periodo indicato dall'AIFA e nessun corrispettivo sarà dovuto da parte dell'AIFA.
5. E' fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di eseguire qualunque variazione, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'AIFA ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 14 – Continuità operativa**

In considerazione della rilevanza dei Servizi, necessari per il regolare svolgimento delle attività dell'AIFA, l'Aggiudicatario - fermo quanto già previsto negli Allegati – si impegna a porre e a mantenere in essere validi piani e strumenti di continuità operativa che consentano di prestare i Servizi anche al verificarsi di eventi eccezionali. Qualora intervenissero dei motivi ostativi alla prestazione dei Servizi da parte dell'Aggiudicatario, questi dovrà darne immediata notizia per iscritto all'AIFA, indicando le motivazioni specifiche di detto inadempimento, adoperandosi a corrispondere all'AIFA le penali previsti al seguente art. 15.

#### **Art. 15 – Penali**

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per minor servizio prestato o/ per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto segnate penali o provvedimenti:
  - a) **Per eventuali interruzioni del servizio non autorizzate:** € 300,00 per ogni singola giornata;
  - b) **per la interruzione del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento da parte dell'Aggiudicatario, oppure a mancata od intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti:** € 300,00 per ogni otto ore, anche non consecutive, di mancato servizio;
  - c) **Per ogni ulteriore ritardo di ripristino con tempi superiori ai livelli di servizio:** € 100,00;
  - d) **per ogni visita ispettiva con esito non positivo:** € 250,00;

e) **per ogni anomalia causata da manutenzione preventiva non sufficiente o non effettuata:** € 250,00;

f) **per ogni ritardo e incongruenza nelle consegne della reportistica di ritorno:** € 250,00;

g) **per ogni incongruenza rilevata nei dati dichiarati nei report:** € 1000,00.

Come previsto all'art. 34 comma 5 della legge 10/91, il TERZO RESPONSABILE è soggetto sanzionabile se, nel corso di una verifica dell'Ente di controllo prevista all'art. 31 comma 3 della stessa legge, non mantiene il rendimento dell'impianto entro i limiti previsti dalla normativa vigente e non effettua la manutenzione secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.

2. Resta altresì inteso che l'AIFA, in qualsivoglia ipotesi di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario, avrà anche facoltà di sospendere il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivo, sino a quando l'Aggiudicatario non abbia adempiuto, nonché il diritto di trattenere da tali importi le somme complessivamente dovute dall'Aggiudicatario a titolo di penale.

#### **Art. 16 – Risoluzione**

1. L'inadempimento agli obblighi contrattuali verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa lettera.
2. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento di cui al comma 1 che precede ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e i suoi allegati, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'AIFA avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 17- Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'AIFA ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione da trasmettere all'Aggiudicatario, con lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.
3. Nel caso di recesso unilaterale, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte del Servizio correttamente effettuata in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.
4. L'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.
5. Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso. In tale ipotesi, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte del Servizio correttamente eseguita in base al Contratto fino a quel momento e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso.

#### **Art. 18 – Divieto di cessione del Contratto, del credito - Subappalto**

1. E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario a tale divieto, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. E' fatto altresì divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto e di conferire procure all'incasso.
3. È inoltre fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento laddove non previsto nell'offerta economica dell'Aggiudicatario o comunque senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena

l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 5 che precede.

#### **Art. 19 – Responsabilità civile**

1. L'Aggiudicatario si assume la responsabilità per eventuali danni causati, nell'espletamento del Servizio di cui all'articolo 2 del presente Contratto, a persone, beni, impianti, attrezzature e installazioni, derivanti da colpa propria o dei propri dipendenti e si obbliga a risarcire l'AIFA per qualunque danno o spesa conseguentemente sostenuti.
2. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, l'Aggiudicatario dichiara di aver sottoscritto adeguata polizza assicurativa idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento del Servizio.
3. L'Aggiudicatario solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

#### **Art. 20 – Tutela dei dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia italiana del farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187.
2. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'AIFA è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione e salvo il diritto dell'AIFA e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.
3. I trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei Servizi, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

4. L'Aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale incaricato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

#### **Art. 21 – Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, che non sia possibile risolvere bonariamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 22 - Registrazione e spese**

Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e a tasa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese inerenti il presente Contratto sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di 22 (ventidue) articoli, redatti su 18 (diciotto) pagine complessive; consta di due originali, uno per l'AIFA e uno per l'Aggiudicatario.

#### **Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto**

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale dell'Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati nel Contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Aggiudicatario, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 3 – Durata e condizioni di esecuzione del servizio

Art. 4 - Corrispettivo e Termini di pagamento

Art. 5 - Cauzione

Art. 16 - Risoluzione

Art. 17- Recesso unilaterale dal contratto

Art. 18 - Divieto di cessione del Contratto, del credito - Subappalto

Art. 20 - Tutela dei dati personali

Art. 21 – Foro competente

Il Rappresentante Legale

---

Elenco degli allegati:

1. Procura di conferimento poteri \_\_\_\_\_;
2. Lettera di invito;
3. Capitolato Tecnico e relativi allegati;
4. Offerta Economica dell'Aggiudicatario;
5. Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI);
6. DVR dell'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto a Roma, il \_\_\_\_\_ 2011.

**L'Agenzia Italiana del Farmaco**

---

**L'Aggiudicatario**

---